



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE PER RICORSO ALLA
PROCEDURA AMICHEVOLE È VIETATO CHIEDERE INTERESSI
SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONI.**

- Sentenza del 03/02/2025, n. 15/377 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. Crespi

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE - A MEZZO
RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO
DELLE IMPOSTE - RUOLO – INTERESSI -

Procedura amichevole – Sospensione della riscossione – Interessi – Calcolo –
Importo a titolo di sanzioni – Irrilevanza.

Massima

In tema di riscossione, nel caso di definizione dell'avviso di accertamento mediante la procedura amichevole di cui alla Convenzione 90/436/CEE, non possono essere richiesti interessi sull'importo delle sanzioni, per il periodo di sospensione, in base all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che tale disposizione riveste natura eccezionale e derogatoria rispetto all'opposto principio generale di cui all'art. 39 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2, comma 3
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 28018 del 26/09/2022

Anno pubb.

- 2025